



# BOLLETTINO MENSILE

## DELLE

# ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NEL 1831

Capitale sociale interamente versato L. 13.230.000

Al 31 Dic. 1913: Fondi di garanzia L. 480 Milioni - Cauzione versata al R. Gov. nom. L. 81 Milioni

L' esercizio decorso si è svolto in condizioni eccezionalmente sfavorevoli alla esplicazione del nostro lavoro. La terribile conflagrazione europea, la crisi economica che già esisteva e che da essa fu gravemente acuita, le difficoltà finanziarie e monetarie, la siccità da cui furono afflitte vaste e fiorenti regioni del nostro paese, ed altri ostacoli di varia natura dovevano necessariamente esercitare una funesta influenza sull' andamento delle nostre operazioni.

È quindi con tanta maggiore compiacenza che possiamo registrare, nel Ramo Vita, una somma di affari superiore a quella dell' anno precedente, e nel Ramo Incendi, come negli altri rami elementari, dei progressi abbastanza sensibili. Questi risultati, ottenuti in condizioni così difficili, sono dovuti al concorso di due grandi forze, alla mirabile vitalità del nostro Istituto e all' opera alacre ed intelligente della maggior parte dei nostri Collaboratori. Ad essi esprimiamo tutta la nostra riconoscenza, ed i nostri cordiali auguri, certi che anch' essi si uniranno a noi nel voto che alla nostra Compagnia abbia ad arridere un avvenire di sempre maggiore floridezza.

Abbiamo poi la compiacenza di annunziare che la nostra Compagnia parteciperà alla grande operazione finanziaria del prestito nazionale di un miliardo, sottoscrivendo la cospicua somma di

### Lire Dieci Milioni

di cui L. 6.000.000. — per proprio conto e L. 4.000.000. — per conto delle Società figlie, l' Anonima Infortuni e l' Anonima Grandine.

Questa novella prova della potenzialità del nostro Istituto e degli Istituti affiliati gioverà certamente a rafforzare il prestigio di cui essi godono.

## Ramo Vita

**Assicurazioni A Tar. 8 E.** — Dobbiamo richiamare l'attenzione dei nostri Agenti e Funzionari sulla precisa via da seguire nella compilazione delle proposte a tar. 8 E nei riguardi della designazione del beneficio, perchè per molte proposte che ci pervengono a tale tariffa, essendo errate appunto nella detta designazione, siamo obbligati ad un improbo lavoro di corrispondenza e di rifacimento di atti, che potrebbe essere facilmente evitato qualora l'assuntore dell'affare si desse premura di stendere in modo più esatto l'atto di proposta.

Preghiamo perciò vivamente i nostri Agenti e Funzionari di tener ben presente quanto segue per gli affari a tar. 8 E:

1.° — La morte del *contraente* non deve essere presa in considerazione nella determinazione del beneficio, giacchè essa fa semplicemente « cessare il pagamento del premio » ma non determina il pagamento della somma assicurata nè immediatamente, nè alla scadenza. Infatti il pagamento è esclusivamente determinato dal fatto *dell'esistenza in vita dell'assicurato* (e non del *contraente*) alla *scadenza*.

2.° — Conseguentemente, soltanto il caso di morte o di vita del *fanciullo assicurato* deve essere preso in considerazione per la determinazione del beneficio.

3.° — Siccome la morte del *fanciullo assicurato*, innanzi la scadenza, dà luogo alla sola restituzione dei premi versati di cui si occupa la domanda al punto 8, è evidente che *in nessun caso dovrà essere risposto* alla prima domanda formulata al punto 7 che chiede a chi dovrà essere pagata la « somma assicurata » in caso di morte dell'assicurato.

4.° — Per indicare dunque in modo esatto e completo il beneficio per le assicurazioni a tar. 8 E è sufficiente di rispondere soltanto:

a) alla *seconda* domanda del punto 7 che contempla il pagamento del capitale alla scadenza in caso di vita dell'*assicurato* (e non del *contraente*). Interessa in proposito di richiamare l'attenzione su quanto notano le norme ed istruzioni a pag. 11 circa il beneficiario nelle assicurazioni sulla vita di fanciulli.

b) alla domanda al punto 8 che chiede a chi debbano essere restituiti i premi pagati in caso di premorienza del *fanciullo assicurato* (di solito al *contraente*).

**Scambio delle Polizze provvisorie con le definitive.** — Abbiamo avuto occasione di notare che alcune nostre Agenzie — allorchè debbono ricorrere alla corrispondenza per il fatto di non poter scambiare la polizza provvisoria con la definitiva *brevi manu* — si attengono al sistema di inviare per posta all'assicurato il titolo definitivo, invitandolo a restituire quello provvisorio. È evidente l'inopportunità di simile procedimento, giacchè in numerosi casi l'assicurato stesso, o per negligenza o per avvenuto smarrimento, non restituisce la polizza provvisoria, nonostante le reiterate richieste dell'Agente, il quale, seguendo il metodo anzidetto non soltanto si procaccia



volontariamente delle noie e un aumento di spesa e di lavoro, ma va anche incontro a responsabilità verso la Compagnia.

Infatti quest'ultima deve tenere personalmente responsabile l'Agente Principale di tutti i danni che le potessero derivare dalla mancata consegna del titolo provvisorio per fatto dello stesso Agente Principale.

Occorre perciò che le nostre Agenzie Principali, qualora, come detto, non possano effettuare lo scambio in questione *brevi manu*, si astengano dal trasmettere la polizza definitiva all'assicurato non appena l'abbiano ricevuta dalla Direzione; l'assicurato dovrà essere invece avvertito a mezzo lettera della giacenza in Agenzia del simple contrattuale originale ed invitato a restituire la polizza provvisoria. Soltanto qualora quest'ultima sia a mani dell'Agente, debitamente firmata dal contraente, potrà essere inviata la definitiva.

\*  
\*  
\*

## Prestiti su polizze Vita

Nell'anno 1914 furono accordati prestiti su polizze Vita per una somma complessiva di L. **4.853.152,50**.

LA DIREZIONE VENETA



